

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Parma, 16 novembre 2019

OGGETTO: Prova delle cessioni intracomunitarie - novità dal 1° gennaio 2020

Requisiti per l'applicazione della non imponibilità delle cessioni intracomunitarie

Associati

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

Ai sensi dell'art. 41 D.L. n. 331/1993 *"costituiscono cessioni non imponibili, le cessioni a titolo di beni trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro dell'Unione Europea dal cedente, dall'acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di soggetti passivi IVA"*.

Le cessioni intraUE di beni usufruiscono, pertanto, del regime di non imponibilità a condizione che sussistano congiuntamente i seguenti requisiti:

- deve sussistere la soggettività passiva sia in capo al cedente sia in capo al cessionario;
- l'acquisto deve avvenire a titolo oneroso;
- deve esservi lo spostamento fisico del bene da un Paese UE ad un altro, indipendentemente dal fatto che il trasporto/spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto;
- deve realizzarsi il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale sui beni ceduti.

In mancanza anche di uno solo di tali requisiti, la cessione si considera territorialmente rilevante in Italia e di conseguenza l'operazione diviene imponibile ai fini IVA.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

Prova della cessione intracomunitaria – disciplina valida fino al 31 dicembre 2019

Attualmente non esiste una specifica norma né a livello comunitario né a livello nazionale che permetta di individuare i mezzi di prova idonei che il contribuente deve conservare, ed eventualmente esibire, per dimostrare la correttezza delle cessioni intracomunitarie e, più in particolare, l'effettivo invio della merce da uno Stato all'altro della Comunità europea.

Per individuare tali mezzi di prova è necessario fare riferimento a taluni documenti di prassi, tutt'ora validi, emanati nel tempo dall'Amministrazione finanziaria – in particolare, allo scopo di comprovare l'avvenuta spedizione di merci in un altro Paese comunitario occorre la seguente documentazione individuata dalla Risoluzioni 345/E/2007 e 477/E/2008:

- fattura di vendita emessa ai sensi dell'art. 41 D.L. 331/1993;
- elenchi riepilogativi Intrastat;
- documento di trasporto CMR firmato dal trasportatore e dal destinatario per ricevuta;
- documentazione bancaria attestante il pagamento della merce.

Prova della cessione intracomunitaria – novità in vigore dal 1° gennaio 2020

La mancanza di regole condivise a livello comunitario ha creato nel tempo diverse divergenze di approccio riguardo le modalità con le quali dimostrare l'avvenuta consegna dei beni spediti o trasportati da uno Stato membro a un altro.

Al fine di armonizzare la materia, è stato definito dal legislatore comunitario un quadro comune di criteri, valido per tutti i paesi membri, volto a definire le prove documentali necessarie per ottenere l'esenzione dall'IVA per le cessioni intraUE.

In particolare, il Regolamento di esecuzione UE 2018/1912 distingue tra due tipologie di cessioni intracomunitarie, a seconda di chi cura il trasporto:

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

- cessioni con beni spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto;
- cessioni con beni spediti o trasportati dall'acquirente o da un terzo per suo conto.

Cessioni con beni spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto

Per dimostrare l'effettiva cessione intracomunitaria, il venditore deve essere in possesso di almeno due elementi di prova tra i quattro di seguito riportati, non contraddittori e rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente:

- documento di trasporto o lettera CMR riportante la firma del cessionario;
- polizza di carico;
- fattura di trasporto aereo;
- fattura emessa dallo spedizioniere.

In alternativa, il venditore deve essere in possesso di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui sopra in combinazione con uno qualsiasi dei seguenti singoli elementi di prova non contraddittori che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente;

- polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

Cessioni con beni spediti o trasportati dall'acquirente o da un terzo per suo conto

In tale ipotesi, il venditore deve essere in possesso di una dichiarazione scritta dell'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni.

La dichiarazione dell'acquirente deve essere fornita al venditore entro il giorno 10 del mese

successivo alla cessione e deve riportare i seguenti elementi:

- data di rilascio;
- quantità e natura dei beni;
- numero di identificazione del mezzo di trasporto (in caso di cessione di mezzi di trasporto);
- nome e indirizzo dell'acquirente;
- data e luogo di destino dei beni;
- identificazione del soggetto che accetta i beni per conto dell'acquirente.

In aggiunta a tale dichiarazione, il venditore deve disporre di ulteriori elementi di prova suddivisibili in due gruppi tra loro alternativi.

- Secondo elemento di prova – primo gruppo

Il venditore deve disporre di almeno due dei seguenti elementi di prova non contraddittori rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente:

- documento di trasporto o lettera CMR riportante la firma cessionario;
- polizza di carico;
- fattura di trasporto aereo;
- fattura emessa dallo spedizioniere.

- Secondo elemento di prova – secondo gruppo

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

In alternativa è necessario uno solo dei documenti appena elencati di cui al primo gruppo in combinazione con uno qualsiasi dei seguenti singoli elementi di prova non contraddittori che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente:

- polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Federico Bottrighi

Luca Montali